

ALL'ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

RICORRE

il Prof. **Michele BASELICE**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 16.09.1950 (c.f. BSLMHL50P16C129P), residente ivi alla via Savorito n. 31, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Aniello Cirillo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazzetta Ascensione n. 10 (c/o lo studio dell'Avv. Patrizia La Motta)

per l'annullamento previa sospensione: 1) del decreto del Dott. Alberto Bottino, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania concernente la pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove orali, redatti secondo gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice, al termine della valutazione delle prove scritte di cui all'art. 11 del D.D.G. 22.11.2004, emesso il 12 aprile 2006; 2) di ogni altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto, in particolare il provvedimento di esclusione dalle prove orali.

BREVE ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il ricorrente, docente a tempo indeterminato di Elettronica, attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale "R. Elia" con sede in Castellammare di Stabia, ha partecipato al corso concorso per la scuola primaria e secondaria di primo grado, pubblicato sulla G.U., 4ª serie speciale, n. 94 del 26.11.2004, per il reclutamento e selezione formativa dei Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

All'art. 11 del suddetto bando di concorso si precisa che le prove di esame per i candidati partecipanti consistono in due prove scritte e in una prova orale, concernenti, rispettivamente, la stesura di un saggio e la predisposizione di un progetto. Successivamente alle prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova

orale i candidati che conseguono una votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte (art. 11, comma 8).

Il ricorrente non risultando inserito nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato in data 12 aprile 2006 sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale, ha presentato istanza per l'accesso ai documenti ai sensi della legge n. 241/90 (v. all.), richiedendo in particolare copia dei suoi elaborati scritti (v. all.), criteri di valutazione della Commissione giudicatrice (v. all.), nonché il giudizio individuale afferente gli elaborati stessi.

Dal verbale n. 60 del 17 marzo 2006 (v. all.), risulta che la Commissione ha valutato la prima prova scritta del ricorrente, numero elaborato 985, attribuendo il punteggio di 15/30; pertanto non ha proceduto alla correzione della seconda prova scritta, senza peraltro esprimere un adeguato e motivato giudizio circa il punteggio attribuito.

Con il presente atto il Prof. Michele Baselice impugna il provvedimento di pubblicazione degli ammessi alle prove orali del 12 aprile 2006, nonché qualsiasi altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto, in particolare il provvedimento di non ammissione alle prove orali, e nel contempo sottopone all'On. Collegio i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, 14 E 15 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 9 MAGGIO 1994 N. 487, E SUCCESSIVE MODIFICHE, RECANTE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 2° COMMA E 97 COST.

L'articolo 35 del D. Lgs. n. 165 del 2001 con disposizione di carattere generale, applicabile quindi anche al reclutamento dei Dirigenti Scolastici, stabilisce che “le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire (...)”. Orbene, nella fattispecie concreta sottoposta all'attenzione del Giudice adito non è dato conoscere in virtù di quale principio e procedimento logico al ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 15/30. Invero, gli elaborati del Prof. Baselice risultano privi di correzioni ed errori, né risulta redatto per gli stessi un giudizio negativo, volto ad evidenziare un loro contrasto con i requisiti che la Commissione esaminatrice ha fissato per la correzione (cfr. verbale n. 7 del 13 dicembre 2005, all.). In sostanza, risulta incomprensibile l'operato della Pubblica Amministrazione procedente, non essendo in alcun modo possibile risalire ad un giudizio motivato che giustifichi l'attribuzione di quel determinato punteggio al ricorrente, inidoneo a consentire la partecipazione alle successive prove concorsuali. A questo proposito è opportuno evidenziare la palese violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 12, 14 e 15 del D.P.R. n. 487 del 1994 le quali, ispirate al principio di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, non solo stabiliscono che la Commissione giudicatrice fissa “i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”, ma chiariscono che “di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla

commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". La Giurisprudenza, poi, ha precisato che "se il giudizio è negativo, il punteggio numerico deve essere accompagnato da una motivazione, anche attraverso apposizione di note o segni grafici non equivoci" (cfr. TAR Lombardia-Milano, Sez. III^a, 28 aprile 2000, n. 135, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1082). In sostanza, non può revocarsi in dubbio che il comportamento dell'Amministrazione precedente, laddove ometta di redigere un giudizio motivato, idoneo a giustificare un determinato punteggio attribuito ad ogni elaborato, si pone in contrasto con puntuali disposizioni normative poste a garanzia del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Inoltre, le rilevate violazioni vanificano, in modo invero ingiustificato, l'interesse dei candidati alla partecipazione alle procedure concorsuali, riflesso del più ampio principio consacrato dall'art. 3 Cost., II° comma.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi per i motivi citati in rubrica in quanto emanati in violazione dei principi logico-giuridici che presiedono ad una retta applicazione di norme di diritto.

In particolare il provvedimento di esclusione dalle successive prove concorsuali, invero, non è sorretto da alcuna completa, congrua e puntuale motivazione né implicita né esplicita, che valga ad evidenziare le ragioni poste a base della sua adozione, né, più in generale, emerge l'*iter* logico-argomentativo circa la sua emanazione. In proposito, la Giurisprudenza ha sancito l'illegittimità di tutti i

provvedimenti amministrativi in assenza delle necessarie premesse logico-giuridiche e dell'*iter* argomentativo ed istruttorio che ne costituisce lo sviluppo.

In particolare, la violazione degli articoli 3 e 7 della citata legge n. 241/90 implica l'inosservanza di alcuni specifici principi generali del sistema, costituzionalmente riconosciuti, dei quali i suddetti obblighi rappresentano necessari corollari. Segnatamente, il riferimento è ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'operato della P.A., sanciti dall'articolo 97 della Costituzione: solo attraverso una congrua motivazione l'attività della P.A. procedente risponde al principio di imparzialità. Ciò posto, è da ritenere che l'atto di esclusione, adottato nei riguardi della ricorrente sia gravemente lesivo di diritti riconosciuti e consacrati dalla Costituzione la quale predispone una rigida garanzia in favore delle libertà fondamentali dei lavoratori. Dall'esame delle censure sopra esposte, è evidente che l'operato della Pubblica Amministrazione è inficiato dai tipici vizi di legittimità della violazione di legge e dell'eccesso di potere.

Ciò posto, l'istante ricorre avverso l'esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali, impugnando il provvedimento di pubblicazione del Direttore Generale, nonché ogni altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto, in particolare il provvedimento di non ammissione alle prove orali, formulando contestualmente

ISTANZA DI SOSPENSIONE

La sussistenza del *fumus boni juris* si evince dai motivi del ricorso. Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*. Invero, l'illegittimità dell'esclusione dagli elenchi degli ammessi comporta per il ricorrente il dover subire un'alterazione del corso degli eventi contraria ai suoi interessi di fatto, nonché sopportare un notevole ritardo per il conseguimento della qualifica di Dirigente Scolastico. A ciò si aggiunga che la lesione provocata alla sfera dei diritti della personalità dai provvedimenti impugnati determinano un'irreversibile danno alla professionalità

del ricorrente il quale si troverebbe costretto a subire, a causa di un provvedimento palesemente illegittimo dell'Amministrazione *de qua*, una ingiusta frustrazione della propria capacità lavorativa. Infatti, è evidente che nel caso in esame il ricorrente sarebbe privato del suo diritto ad esercitare compiti e funzioni adeguate alla propria professionalità maturata nel corso degli anni di servizio. Si chiede, pertanto, che l'On.le Tribunale adito voglia sospendere il provvedimento impugnato, ordinando con riserva - per il tempo occorrente alla conclusione del giudizio di merito - l'inserimento del ricorrente nell'elenco degli ammessi alle prove orali.

Tanto premesso, l'istante **CONCLUDE** per l'accoglimento del ricorso e conseguente annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, con condanna, altresì, dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e che potranno verificarsi in futuro. **ISTANZA ISTRUTTORIA:** in via istruttoria, qualora l'On. Collegio lo ritenga opportuno, si chiede la nomina di un consulente tecnico al fine di verificare se le prove scritte, consistenti in un saggio scritto e nella redazione di un progetto, elaborate dal ricorrente, siano in contrasto con i criteri fissati dalla Commissione esaminatrice per la correzione delle prove scritte, fissati nel verbale n. 7 del 13 dicembre 2005. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. Il ricorso è notificato anche al controinteressato.

Documenti allegati come da indice-foliario. Salvo ogni altro diritto.

Napoli, 5 giugno 2006

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.9 LEGGE n. 488/99

Il sottoscritto avvocato dichiara che il ricorso che precede è esente dal pagamento del contributo unificato avente ad oggetto la materia del pubblico impiego.

Avv. Aniello Cirillo

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del Prof. Baselice Michele e del suo difensore costituito, si notifici l'antescritto ricorso a:

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - DIREZIONE GENERALE DELLA CAMPANIA, in persona del rappresentate legale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli alla via Diaz

2) Prof.ssa Grazia Paolella, residente in Torre del Greco (Napoli) alla via Enrico de Nicola n. 4, controinteressato

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Seconda Sezione del TAR Campania del 23-28 novembre 2006, n. 761, al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati individuati nelle graduatorie degli ammessi ai corsi di formazione, per il primo ed il secondo settore, allegate al decreto 10 luglio 2006, n. 15189/P relativo alla procedura concorsuale indetta con Direttore Generale per il personale della scuola del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 novembre 2004 (concernente un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi)”

